



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2009

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ENRICO RIGATO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 8093 del 1° giugno 1994 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Enrico Rigato, nato a Padova (PD) il 30 luglio 1968;

VISTE le evidenze documentali acquisite dall'Ufficio Vigilanza Albo in data 28 marzo 2022, 8 aprile 2022, 15 aprile 2022, 22 aprile 2022, 29 aprile 2022, concernenti il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Enrico Rigato, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTI gli esposti presentati da numerosi investitori con note del 14 aprile 2022 (prot. nn. 27058, 27060, 27062, 27063, 27065, 27066, 27068, 27070, 27071 e 27072 del 15 aprile 2022), aventi ad oggetto l'operato del menzionato consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 19 aprile 2022 (prot. nn. 27600, 27602, 27604, 27605, 27608, 27612, 27616, 27618, 27619, 27621 e 27625 del 20 aprile 2022), 22 aprile 2022 (prot. n. 28468 del 26 aprile 2022), 12 maggio 2022 (prot. n. 32543 di pari data) e 30 maggio 2022 (prot. n. 36276 e prot. int. n. 2436 del 31 maggio 2022), con cui AVA Trade EU Ltd. ha trasmesso all'Organismo informazioni e documenti rilevanti in ordine alle condotte poste in essere dal Sig. Enrico Rigato;

VISTA la nota di Banca Generali S.p.A. del 21 aprile 2022 (prot. n. 27993 di pari data) e le note di IW Private Investments SIM S.p.A. del 21 aprile 2022 e 28 aprile 2022 (prot. nn. 28053 e 29086 di pari date), con cui i predetti intermediari hanno trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti concernenti l'operato del consulente;

VISTE le ulteriori note trasmesse da Barclays Bank Ireland PLC, in data 14 aprile 2022, 22 aprile 2022 e 25 maggio 2022 (prot. nn. 26331, 28305, 28307 e 35140 di pari date), Unicredit S.p.A., in data 2 maggio 2022, 20 maggio 2022 e 24 maggio 2022 (prot. nn. 29841, 34104 e 34742 di pari date), Mediolanum S.p.A., in data 22 aprile 2022 e del 28 aprile 2022 (prot. nn. 28195 e 29087 di pari date), Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 13 maggio 2022 (prot. n. 32637 di pari data), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in data 15 maggio 2022 (prot. n. 32950 del 16 maggio 2022), Banca Popolare dell'Alto Adige, in data 21 aprile 2022 e del 2 maggio 2022 (prot. n. 28246 del 22 aprile 2022 e n. 29860 del 2 maggio 2022), Banca Annia Soc. Coop., in data 4 maggio 2022 (prot. n. 30409 di pari data), Poste Italiane S.p.A., in data 12 maggio 2022 (prot. n. 33118 del 16 maggio 2022), FinecoBank S.p.A., in data 24 maggio 2022 (prot. n. 34722 di pari data) e Banco BPM S.p.A. in data 24 maggio 2022 (prot. n. 34753 di pari data), con cui sono pervenuti ulteriori documenti e informazioni rilevanti;

VISTA la nota del 28 aprile 2022 (prot. n. 29168 di pari data) con cui sono pervenute ulteriori informazioni e documenti per conto di un investitore;

VISTA la delibera OCF n. 1909 del 29 aprile 2022, notificata in data 5 maggio 2022, con cui l'Organismo ha sospeso in via cautelare il Sig. Enrico Rigato dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7- *septies*, comma 1, del TUF;

VISTA la nota del 10 giugno 2022 (prot. n. 38474/22), notificata in data 21 giugno 2022, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Enrico Rigato, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1, per non avere osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, in particolare per aver:
 - trasmesso a clienti e potenziali clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- svolto l'attività di offerta fuori sede in assenza di un incarico conferito da parte di un soggetto abilitato, peraltro attraverso un'operatività caratterizzata da una totale opacità nei rapporti intrattenuti con gli investitori;
- art. 153, comma 2, per non aver osservato l'obbligo di comunicazione della variazione dell'effettivo luogo di conservazione della documentazione.

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Enrico Rigato non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 6 settembre 2022, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopracitati e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Enrico Rigato le menzionate violazioni dell'art. 158, comma 1, e dell'art. 153, comma 2, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 5, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di comunicazione o trasmissione ai clienti o potenziali clienti di informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *c)*, n. 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 153, comma 2, del medesimo Regolamento;
- con riguardo alla violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistente nell'aver svolto l'attività di offerta fuori sede in assenza di un incarico conferito da parte del soggetto abilitato interessato – anche realizzando in tale ambito una intensa attività non autorizzata di *trading* a valere sui rapporti di pertinenza degli investitori – non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della loro gravità;
- con specifico riferimento alla gravità delle condotte riguardanti le false informazioni e l'operatività in assenza di un incarico da parte di un soggetto abilitato, va rilevato che le stesse risultano autonomamente sanzionabili con il massimo edittale. La prima condotta, infatti, deve considerarsi sanzionabile con il massimo edittale in ragione del numero di investitori coinvolti,



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

del suo ampio arco temporale e dell'effetto decettivo in tal modo indotto; analogamente, anche la seconda condotta risulta autonomamente da sanzionare con la radiazione in ragione della radicale illiceità dell'operato del consulente e della totale opacità caratterizzante il rapporto con gli investitori, nonché delle ingenti disponibilità in tal modo investite da questi ultimi, peraltro caratterizzate da cospicue perdite. Tali circostanze devono considerarsi particolarmente aggravanti e tali da compromettere del tutto l'affidabilità del consulente ad operare sul mercato;

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Enrico Rigato a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Enrico Rigato, nato a Padova (PD) il 30 luglio 1968, è radiato dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF, fermo restando che, ai sensi dell'art. 152, comma 3, del Regolamento Intermediari, l'adozione di un provvedimento di radiazione determina l'istantanea cancellazione dall'Albo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 14 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti